

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 1 del 11/01/2012 - rif. Fasc. n. 1029/2011**

Deliberazione n. 1 del 11/01/2012 - rif. Fasc. n. 1029/2011 d.lgs 163/06 Articoli 142 - Codici 142.1

Il tratto distintivo delle concessioni di ll.pp. rispetto agli appalti di ll.pp. consiste nel riferimento ad un diritto di gestione dell'opera, che permette al concessionario di percepire proventi a titolo di controprestazione della costruzione dell'opera stessa per un determinato periodo di tempo.

L'art. 143 del Codice degli Appalti stabilisce che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente i lavori realizzati. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo prevede che il soggetto concedente possa stabilire in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità nel servizio da prestare. Nel caso di un affidamento in cui il prezzo stabilito corrisponda alla quasi totalità delle spese, nella lex specialis e nell'offerta dell'aggiudicatario non appaiono specificate prestazioni e tariffe, e quindi le condizioni economiche su cui è basata la concessione ed infine manchi nell'offerta il piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto a garanzia della affidabilità e della correttezza della successiva gestione (di cui l'art. 143, comma 7, del Codice dei contratti pubblici), l'utilizzo della concessione di ll.pp. appare di fatto celare un appalto di lavori pubblici.